



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "F. PAPPALARDO"
Via G. Di Vittorio - 97019 VITTORIA (RG)
Tel 0932-519033 Fax 0932-512256
e-mail rgic82700l@istruzione.it

ACCOGLIENZA ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

PROTOCOLLO

Premessa

Il DPR 394/99 all'art. 45 attribuisce al Collegio dei docenti numerosi compiti in merito al diritto scolastico degli alunni con cittadinanza non italiana:

- 1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.*
- 2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:*
 - a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;*
 - b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;*
 - c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;*
 - d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.*

3. *Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.*
4. *Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.*
5. *Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.*

Il presente Protocollo è parte integrante del PTOF e intende rappresentare un modello d'accoglienza che illustri una modalità comune, corretta e pianificata, attraverso la quale venga agevolato il percorso scolastico degli alunni con cittadinanza non italiana.

Finalità

1. Definizioni pratiche condivise in tema di alunni con cittadinanza non italiana.
2. Facilitazione dell'inserimento e dell'orientamento degli alunni con cittadinanza non italiana.
3. Sviluppo di un adeguato clima di accoglienza.
4. Sviluppo della progettualità in tema di inclusione e integrazione.

Contenuti

Il Protocollo d'accoglienza

- contiene criteri e indicazioni relative alla procedura d'iscrizione ed inserimento nelle classi degli alunni con cittadinanza non italiana;
- definisce le fasi e le modalità di accoglienza, attribuendo compiti e ruoli agli operatori scolastici e a tutti coloro che partecipano a tale processo;
- propone modalità d'intervento per l'apprendimento della lingua italiana e per il raggiungimento degli obiettivi curriculari.

La Commissione Accoglienza Intercultura (CAI)

La CAI è formata da:

- ✓ Dirigente Scolastico
- ✓ tre docenti curricolari rappresentanti dei tre ordini (infanzia, primaria, secondaria)
- ✓ un assistente di segreteria

- ✓ mediatore culturale e/o facilitatore linguistico (se presente).

La CAI può aprirsi al contributo offerto dalla collaborazione degli alunni stranieri (studenti tutor) che possano assistere i compagni neo-arrivati della propria stessa nazionalità nel processo di inserimento, facilitando i contatti con lui e con la sua famiglia grazie alla conoscenza della lingua di origine.

La CAI:

- a) esamina le abilità di base degli alunni con cittadinanza non italiana per poi suggerire al Dirigente Scolastico strategie per un corretto inserimento nella classe, tenuto conto dell'età dell'alunno, della sua maturazione complessiva, delle linee guida individuate in materia dal Collegio dei Docenti;
- b) formula proposte al Consiglio di classe per il percorso specifico che l'alunno dovrà seguire per un corretto apprendimento della lingua italiana per la comunicazione e successivamente per lo studio;
- c) formula proposte al Collegio dei docenti per l'acquisto di strumenti e sussidi utili all'alunno non italofono.

FASE I – Iscrizione

La scuola chiede:

- 1) Documenti o autocertificazione dei dati anagrafici e permesso di soggiorno, se l'alunno ha più di 14 anni.
- 2) Documenti sanitari attestanti le vaccinazioni eseguite.
- 3) Certificato attestante la classe e la scuola frequentate nel Paese di origine.
- 4) Informazioni riguardanti la scuola frequentata nel Paese di origine (se disponibili).

Il personale di segreteria componente la CAI, sentita la F.S. ad hoc, fissa la data per un colloquio con i genitori e l'alunno. Il colloquio sarà condotto da un docente della commissione, coadiuvato dal mediatore e/o facilitatore o studente tutor.

FASE II – Prima accoglienza

Il colloquio con l'alunno e i genitori ha i seguenti obiettivi:

Fornire

- informazioni sul sistema scolastico in generale
- informazioni sul funzionamento dell'Istituto
- informazioni sulle strutture del territorio che offrono servizi per gli stranieri

Facilitare

- la compilazione dei moduli d'iscrizione

Raccogliere

- informazioni relative al sistema scolastico di provenienza e al percorso scolastico già seguito
- informazioni sul livello di conoscenza della lingua italiana attraverso la somministrazione di un test linguistico.

Alla luce delle informazioni raccolte e della loro valutazione saranno compilate:

- a) scheda di rilevazione della situazione di partenza, relativa alle abilità nella lingua italiana come lingua per comunicare;

- b) scheda di presentazione dell'alunno da sottoporre al D.S. per l'individuazione della classe che dovrà accogliere in prima istanza o definitivamente l'alunno.

FASE III – Accoglimento della domanda e determinazione della classe

Criteri d'inserimento:

1. età anagrafica;
2. scolarità pregressa;
3. abilità linguistiche e sociali rilevate in fase di prima accoglienza e osservazione;
4. presenza di altri alunni della stessa origine che possano fungere da mediatori e facilitare così un più rapido apprendimento della lingua italiana nonché una più rapida e significativa integrazione;
5. possibilità di riduzione del rischio di dispersione scolastica;
6. numero componenti e complessità delle classi.

FASE IV – Inserimento e programmazione degli interventi didattici

Il team dei docenti, ricevute le informazioni acquisite dalla CAI, provvede ad elaborare il PDP, dando se necessario precedenza all'apprendimento dell'Italiano come lingua per comunicare. A tale scopo possono essere programmati appositi percorsi di alfabetizzazione in orario pomeridiano o antimeridiano, anche dispensando l'alunno dallo studio della seconda lingua straniera (francese o spagnolo), per un tempo determinato e compatibilmente con le risorse finanziarie e professionali della scuola.

Quando sia possibile affrontare i contenuti delle discipline curriculari, sarà opportuno individuare i nuclei tematici irrinunciabili e semplificare i percorsi per permettere il raggiungimento di obiettivi personalizzati o minimi.

Seppure la valutazione degli alunni stranieri avvenga nei modi e nelle forme della valutazione degli alunni italiani (DPR 122/2009), il PDP prevederà anche un adattamento nei criteri della valutazione (Linee guida ministeriali). In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella certificativa, si prenderà in considerazione il percorso effettivamente svolto dall'alunno, gli obiettivi raggiunti tra quelli programmati, la motivazione e l'impegno nonché le potenzialità di apprendimento mostrate.

Come previsto dal DPR 394/99 e ai sensi dell'autonomia didattica del DPR 275/99, la valutazione dell'alunno di recente immigrazione, basata su un PDP, può essere sospesa (posticipata) nel I quadrimestre per alcune discipline, apponendo in nota la dicitura "Il livello di acquisizione della lingua italiana non consente ancora una valutazione nelle discipline di studio".

Per quanto riguarda l'esame conclusivo del I ciclo, la Circolare n. 48 del 31/05/2012, a proposito della seconda lingua comunitaria stabilisce che "... le situazioni di quegli studenti che si avvalgono delle ore della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova d'esame".

Azioni progettuali della Scuola

La Scuola si impegna ad inserire il percorso delineato nell'ambito di un quadro di interventi ampio nell'ottica di una progettualità inclusiva ed interculturale.

Ciò presuppone anche la progettazione di percorsi di formazione e/o aggiornamento per i docenti ed in particolare per i membri della CAI.

Il presente Protocollo, parte integrante del POF triennale, è redatto ai sensi delle principali **norme di riferimento** in materia:

- Legge 40/1998;
- DL 286/98;
- DPR 394/99;
- DPR 275/99;
- Legge 53/2003;
- Linee Guida 2007 e 2014;
- Legge 107/2015.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l'Inclusione in data 11/01/2016

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 11/01/2016

Deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 11/01/2016